

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Con ricorso del 5 agosto 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio affermando di essere titolare di un contratto di deposito titoli presso l'intermediario resistente, dove giacciono BTP per un valore nominale di circa euro 10.000,00.

Avendo aperto altro deposito titoli presso un diverso intermediario chiedeva, in data 28.01.2025, il trasferimento dei propri BTP.

Tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire nel termine di circa 45 giorni, decorsi i quali l'intermediario resistente non ha provveduto.

Elaso il riferito termine, la ricorrente inviava una diffida prima in data 1.04.2025 e successivamente il 12.6.2025, senza ottenere riscontro.

In tale contesto, ritenendo sussistere una responsabilità della resistente, ha domandato il risarcimento del danno quantificato in € 250,00 a titolo di interessi, in € 60,00 quali spese di tenuta conto e in € 1.000,00 a titolo di risarcimento in via equitativa, oltre la corresponsione del valore dei titoli non ancora trasferiti pari a 10.000 euro.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato che dagli accertamenti svolti, risulta che l'Ufficio richiesto del trasferimento abbia regolarmente inoltrato alla struttura competente la richiesta di trasferimento titoli in data 28.01.2025.

Tuttavia, in data 21.03.2025 si è reso necessario fornire alla Cliente delle informazioni per perfezionare il trasferimento dei titoli, per cui il consulente dell'Ufficio ha contattato la Ricorrente informandola della necessità di versare la somma forfettaria di circa € 25,00 sul C/C - che in quel momento risultava in scoperto di circa € 7,00 – in quanto ai sensi del DL 239/96 in fase di trasferimento del titolo il Cliente ha in addebito la ritenuta sul rateo cedolare che poi riavrà accreditata dalla banca ricevente.

La Ricorrente ha provveduto ad eseguire il versamento richiesto solo in data 28.05.2025 (come da documentazione allegata), accreditando mediante bonifico la somma di € 50,00.

Pertanto, a fine maggio il saldo del conto corrente era in positivo.

In previsione dello stacco della cedola accreditata in data 13.06.2025, si è provveduto a perfezionare il trasferimento dei titoli solo in data 18.06.25.

Il mancato trasferimento in tempi ragionevoli, dunque, è dipeso dalla mancata collaborazione della ricorrente che non avrebbe provveduto per tempo a coprire il saldo negativo del proprio conto di regolamento.

In ordine alle richieste risarcitorie avanzate dalla istante, ha rilevato che la stessa non ne fornisce alcuna evidenza documentale.

Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda

DIRITTO

Il merito della controversia sottoposta all'esame del Collegio, verte sul ritardo dell'intermediario nel trasferimento dei titoli presso altro intermediario, rispetto al quale la ricorrente ne domanda l'accertamento della illegittimità.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che in data 28.1.2025 la ricorrente presentava richiesta di trasferimento.

L'intermediario afferma di aver contattato la ricorrente in data 21.3.2025 informandola della necessità ripianare lo scoperto di conto, che in quel momento risultava di circa € 7,00 e che impediva il trasferimento; ciò in quanto, ai sensi del DL 239/96, in fase di trasferimento del titolo il Cliente è tenuto a versare la ritenuta sul rateo cedolare che poi riavrà accreditata dalla banca ricevente – come peraltro riportato espressamente sul modulo di richiesta trasferimento.

L'intermediario produce copia del riscontro al reclamo in cui afferma la circostanza dell'avvenuto contatto con la cliente.

L'intermediario afferma poi che la ricorrente avrebbe provveduto al ripiano dello scoperto solo in data 28.5.2025, con un versamento di 50 euro.

Al riguardo produce il correlato estratto conto.

La resistente produce, poi, evidenza dell'avvenuto trasferimento dei titoli in data 18.6.2025.

Ciò premesso, si osserva che a fronte della richiesta di trasferimento del 28.1.2025 il contatto con la cliente - volto a sollecitare il ripiano dell'esposizione debitoria che, secondo l'intermediario, avrebbe impedito il trasferimento dei titoli e a cui appare ragionevole radicare temporalmente l'effettiva presa in carico della richiesta di trasferimento - risale al 21.3.2025 e, cioè, a distanza di 52 giorni dalla richiesta di trasferimento.

In ordine alla domanda, la ricorrente richiede il risarcimento del danno che quantifica, al netto del valore dei titoli che risultano già trasferiti, in 1.310 euro e, precisamente, in 250 euro a titolo di interessi, 60 euro a titolo di spese tenuta conto e 1.000 euro a titolo di risarcimento equitativo.

Tuttavia, parte ricorrente, pur reclamando presunti danni subiti, non offre documentazione a riprova delle spese di tenuta conto che afferma di aver indebitamente sostenuto, né della circostanza che, presso il conto corrente di destinazione, avrebbe percepito gli interessi richiesti.

Codesto Collegio, in proposito, rileva (richiamando sul punto anche l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – ex multis sentenza 20.10.2025 n. 27921) che *“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”* (tra le altre, Cass. Sez. 2,

sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01).

In tale direzione, l'istante non ha soddisfatto tale onere richiesto dalla riferita opinione giurisprudenziale, la quale ha, vieppiù, confermato *che la liquidazione equitativa del danno "ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato", e ha, del pari, "natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)"* (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2022, n. 8105, non massimata)".

A ciò consegue il rigetto della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE